



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**IL PRIMO PRESIDENTE**

1. - La banca Credit Agricole Italia S.p.A. impugnava, con tre distinti ricorsi, gli avvisi di accertamento della Direzione Regionale delle Entrate in materia di imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), ritenuta dovuta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, in relazione al regime fiscale delle Commissioni per Istruttoria Veloce (CIV), quali importi pretesi dall'istituto di credito nei confronti dei clienti al fine di recuperare i costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla posizione dei clienti stessi che sfornino dagli affidamenti accordati.

2. - I ricorsi venivano rigettati con tre distinte sentenze (n. 875/2024, n. 876/2024, n.1050/2024) dalla Corte di giustizia di primo grado di Genova e tali decisioni sono state impugunate dalla banca soccombente dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado (CGT di II grado) della Liguria, la quale, riuniti i giudizi di appello, ha sollevato, con ordinanza del 20 novembre 2025, rinvio pregiudiziale sul seguente quesito: *«se nella base imponibile I.R.A.P. per gli intermediari finanziari, di cui all'art. 6, d.lgs. 15.12.1997, n. 446, sia da ricomprendersi la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), prevista dall'art. 117-bis, d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (t.u.l.b.), introdotto dall'art. 6 bis, d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011, n. 214 - e dalle disposizioni applicative di cui all'ultimo comma del citato art. 117 - bis»;*

3. - L'ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di

documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 933 del 2026.

4. – Preliminarmente il giudice *a quo*, al fine di dare evidenza alla sussistenza del requisito secondo il quale la soluzione della questione pregiudiziale deve rendersi necessaria alla definizione (anche parziale) del giudizio principale, ritiene dover delibare per primo il quarto motivo di due dei gravami proposti (incentrandosi gli altri motivi di appello sul tema oggetto del quesito *ex art. 363-bis c.p.c.*), denunciante la violazione degli artt. 157 del decreto-legge n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2020) e 43 del n. 600/1973, per mancanza di prova circa la tempestiva emissione degli avvisi di accertamento.

A tal riguardo, la CGT di II grado della Liguria sostiene trattarsi di censura infondata (“Salvo miglior accertamento da compiersi nella fase decisoria”) poiché, alla luce dell’art. 157, comma 5, del citato d.l. 34/2020 – secondo cui “l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima” -, la data di emissione degli avvisi di accertamento risulta dalla stringa posta nelle rispettive epigrafi, “generata automaticamente dal sistema informatico al momento della formazione dell’atto” ed “(e)ssa certifica, pertanto, l’emissione tempestiva degli avvisi di accertamento impugnati”.

5. – Ciò premesso, il giudice rimettente ricorda che la CIV è stata introdotta dall’art. 6 *bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha inserito nel d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 l’art. 117 *bis*, norma poi modificata dall’art. 1, commi 1 *bis*, 1 *ter* e 1 *quater*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 2012, n. 62.

Il citato art. 117 *bis* stabilisce che "a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento".

Quanto alla loro collocazione contabile, in base alle indicazioni della Banca d'Italia (nota del 15.1.2013, n. 46586), le CIV non confluiscono tra le commissioni attive (Voce 40), ma sono allocate alla Voce 190 del Conto Economico ("altri proventi di gestione"), non venendo contabilizzate nelle commissioni attive ma nella voce "altri proventi ed oneri di gestione".

Il giudice *a quo* precisa, altresì, che, per il principio di correlazione espresso dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. 446/1997 - richiamato per le banche dal successivo art. 6, comma 6, ultimo periodo, - "i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 [per la determinazione della base imponibile, cioè del valore della produzione netta], concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi".

L'ordinanza di rimessione dà, quindi, risalto alla circostanza che l'Amministrazione finanziaria "ha assunto come provento un valore eguale a quello del costo (non essendo possibile applicare alcun ricarico da parte della banca: art. 117-*bis*, comma 2, t.u.l.b. ed art. 4, comma 2, lett. b), d.m. 644/2012), determinato dalla sommatoria dei costi del personale ... e dal 90% delle spese amministrative o di struttura (art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 446/1997)", calcolando le relative incidenze, rispettivamente, nella misura del 54,10% e del 45,90%.

Il rilievo dell'Amministrazione finanziaria - osserva, quindi, il rimettente - si viene a fondare "sulla deduzione dei costi (amministrativi e del personale) dalla base imponibile, e sul mancato

inserimento della CIV nella somma algebrica che conduce alla formazione della base imponibile”.

6. – Alla luce di tali premesse, il giudice *a quo* sostiene esservi un contrasto giurisprudenziale tra le diverse Corti di giustizia tributaria sulla possibilità che la CIV concorra a determinare la base imponibile I.R.A.P.

Infatti, se, da un lato, il dato letterale normativo induce a ritenere che non possa essere estesa l'imposta oltre i casi espressamente previsti dalla legge e, dunque, che nella base imponibile I.R.A.P vada esclusa la CIV, dall'altro lato l'elenco delle voci a tal fine rilevanti viene ritenuto non esaustivo con possibilità, quindi, di includere la CIV nella base imponibile predetta.

6.1. – La CGT di II grado della Liguria dà conto, anzitutto, di un primo orientamento [al quale, tra le altre pronunce, sono da ascrivere: Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bologna n. 439/2019, confermata da CGT di II grado dell'Emilia-Romagna n. 752/2024; CTP di Firenze n. 341/2022, riformata da CGT di II grado della Toscana n. 760/2025; CGT di I grado di Cagliari n. 683/2023; CGT di I grado di Genova n. 875/2022, n. 876/2022 e n. 1050/2024; CGT di II grado della Liguria n. 548/2023, in riforma della CTP di Genova n. 561/2020; CGT di II grado della Liguria n. 856/2024, in riforma della CGT di I grado di Genova n. 1232/2022; CGT di I grado di Oristano n. 10/2024], secondo cui le CIV rappresentano l'unico ristoro consentito alle banche, per lo svolgimento dell'attività di istruttoria urgente in caso di sconfinamento in assenza di fido ovvero oltre il fido autorizzato, al fine di accertare le condizioni di merito creditizio del cliente, calcolate in misura fissa e commisurate ai costi.

Sicché, trattandosi di commissioni commisurate ai costi, senza possibilità di alcun ricarico, esse, per disposizioni della Banca d'Italia (circolare n. 46586 del 15.1.2013), sono contabilizzate nella voce 190

del Conto Economico ("altri proventi ed oneri di gestione") non assoggettata a imposta e non più nelle commissioni attive (voce 40) ove, invece, trovavano allocazione le previgenti commissioni di massimo scoperto.

Secondo tale impostazione interpretativa, sebbene l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 - il quale contempla le specifiche voci che, sommate fra loro, concorrono alla formazione della base imponibile I.R.A.P. - non preveda voci paragonabili alla CIV, essa, riferendosi ai componenti negativi e positivi risultanti dal conto economico (principio di derivazione dell'Irap), consentirebbe di ritenere che il valore della produzione netta - costituente la base imponibile I.R.A.P. secondo il principio generale di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 446/1997 - sia costituito anche da voci del conto economico diverse da quelle espressamente indicate nell'art 6, comma 1, citato, non dovendosi considerare tassativa o esaustiva l'elencazione sopra riferita che avrebbe, invece, solo un valore esemplificativo.

Inoltre, qualora la banca già porti in detrazione dal proprio reddito imponibile i costi sostenuti per il proprio personale, le CIV, quali poste attive di per sé non tassabili, sarebbero comunque correlate alle predette detrazioni, sicché risulterebbe applicabile l'art. 5, comma 4, del d.lgs. 446/1997 (principio di correlazione tra componenti positivi e negativi) che le rende egualmente assoggettabili ad imposta. E ciò al fine di riequilibrare il diverso trattamento fiscale ai fini I.R.A.P. tra due componenti correlate tra loro, ossia quelle positive (CIV addebitate alla clientela ma non incluse nell'imponibile) e quelle negative (costi di struttura) oggetto invece di detrazione dalla base imponibile nella misura del 90%.

Quanto, poi, alla circostanza che le due componenti citate siano previste all'interno dello stesso anno di imposta, apparirebbe corretto interpretare la norma in questione come espressione della volontà del legislatore di estendere la tutela dell'erario anche alla correlazione esistente con l'anno di imposta precedente o successivo, oltre che

ovviamente al medesimo anno, quale regola di contabilità generale come tale non necessitante di esplicita menzione.

Pertanto, in base a tale orientamento giurisprudenziale, dal combinato disposto degli artt. 6 e 5 comma 4 del d.lgs. n. 446/1997 si evincerebbe che al valore della produzione netta concorrono componenti indicate in determinate voci di bilancio (principio di derivazione), ma possono essere rilevanti anche componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse, purché correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi (principio di correlazione).

6.2. – Per contro, la tesi favorevole all'esclusione della CIV dalla base imponibile I.R.A.P. [sostenuta, tra le altre, dalle seguenti pronunce: CTP di Genova n. 575/2019, confermata da CTR della Liguria n. 656/2022; CGT di I grado di Cagliari n. 362/2025; CCGT di II grado della Toscana n. 760/2025; CGT di I grado di Genova n. 453/2023, confermata da CGT di II grado della Liguria n. 195/2025; CTP di Cagliari n. 404/2021; CGT di I grado di Genova n. 1232/2022] muove, anzitutto, dal dato letterale dell'art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997, che non menziona espressamente le CIV tra le voci rilevanti ai fini I.R.A.P.

Secondo tale impostazione, il principio di tassatività previsto dall'art. 2, comma 4 *bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall'art.1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, prevede il divieto di estensione delle norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto di imposta al di là dei casi e dei tempi in esse considerati. Donde, l'impossibilità di forzare il tenore letterale dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 446/1997, il quale, stabilendo il principio di correlazione, lo ha esplicitamente assoggettato ad un criterio di intertemporalità, includendovi soltanto i componenti negativi e positivi relativi a periodi di imposta precedenti o successivi a quello in esame, e ciò avrebbe come conseguenza l'esclusione dei proventi appartenenti al medesimo periodo di imposta o infrannuali.

Si sostiene, pertanto, che la tesi secondo cui il limite testuale non escluderebbe l'operatività del principio generale di correlazione tra ricavi e costi, di regola applicabile nel medesimo periodo di imposta (ove ne sussistano i presupposti), non sarebbe condivisibile non solo perché si porrebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 5, comma 4 (e dell'art. 6, comma 6, che lo richiama), nei termini sopra descritti, ma anche perché non si concilierebbe con la disciplina speciale in tema di determinazione della base imponibile I.R.A.P. dettata dall'art. 6, comma 1, la quale andrebbe interpretata in senso restrittivo e, in particolare, facendo essenzialmente ricorso al criterio dell'interpretazione letterale.

L'esito di una diversa interpretazione condurrebbe alla sostanziale modifica della disposizione legislativa, che risulterebbe integrata con una voce del conto economico non compresa tra quelle indicate, con ciò revocando in dubbio anche la scelta del legislatore di dettare, per le banche e per gli intermediari finanziari, una disciplina speciale rispetto a quella prevista per le altre società ed enti commerciali.

In altri termini, seppure sia ammissibile, in termini generali, che il principio di correlazione tra costi e ricavi debba operare anche nel medesimo periodo di imposta, questo non può imporsi su precise scelte legislative che introducano dei limiti a detto principio.

7. - La CGT rimettente sostiene, quindi, che le difficoltà interpretative poste dalla questione pregiudiziale dell'assoggettamento della CIV all'I.R.A.P., "dovute anche ad un'imperfetta e lacunosa disciplina positiva sul punto", sarebbero "evidenti".

Inoltre, la questione sollevata, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione ed esclusivamente di diritto, sarebbe suscettibile di porsi in numerosi giudizi, "stante la frequenza dei casi di superamento del fido autorizzato da parte dei debitori degli intermediari finanziari", come confermato, del resto, "dall'abbondanza di precedenti di merito sul punto".

8. – Sussistono le condizioni di cui al comma primo dell'art. 363-*bis* c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal CGT di II grado della Liguria.

8.1. – Con la sentenza n. 34851 del 13 dicembre 2023 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che anche il giudice tributario di merito può disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363-*bis* c.p.c.; principio che è stato confermato dalla sentenza n. 7965 del 25 marzo 2025 della Sezione Tributaria, che ha ribadito come "proprio la funzione nomofilattico-deflattiva assegnata al rinvio pregiudiziale giustifica l'utilità di tale strumento in una materia come quella tributaria, nell'ambito della quale si rivela particolarmente pressante l'esigenza di assicurare l'uniforme interpretazione del diritto, anche al fine di contenere la proliferazione di un contenzioso notoriamente assai consistente sotto il profilo quantitativo e spesso connotato da caratteri di serialità, nonché di consentire una più rapida definizione delle controversie pendenti".

8.2. – Quanto al requisito per cui la questione pregiudiziale deve essere necessaria alla definizione anche parziale del giudizio – da intendersi come presupposto logico, dal quale dipende in modo concreto ed effettivo la decisione della lite (così la citata Cass., Sez. V, n. 7965/2025) -, esso trova riscontro nel fatto che la risposta al quesito posto - e, precisamente, se nella base imponibile I.R.A.P. per gli intermediari finanziari sia da ricomprendersi la CIV - costituisce l'oggetto stesso della decisione che il rimettente è tenuto ad assumere, avendo egli escluso, con valutazione non implausibile, la fondatezza del motivo di censura – da delibarsi in via preliminare – sulla dedotta intempestività dell'emissione degli avvisi di accertamento.

8.3. - Inoltre, la questione è di mero diritto, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, e la stessa non è stata ancora oggetto di esame da parte di questa.

Né può dubitarsi circa la sussistenza del requisito della "serialità" del dubbio interpretativo posto dalla CGT di II grado della Liguria, come testimoniato dai numerosi precedenti del giudice tributario di merito che si sono espressi al riguardo in base a posizioni divergenti.

8.4. - La questione pregiudiziale sollevata dal giudice *a quo* presenta anche il carattere della grave difficoltà interpretativa.

In tal senso, l'ordinanza di rimessione dà conto di un articolato assetto normativo di non agevole composizione che ha dato alimento, in assenza di un pronunciamento del giudice di legittimità, ad una divaricazione di soluzioni nella giurisprudenza di merito, sorrette da plurime argomentazioni a sostegno dell'inclusione, o meno, della CIV nella base imponibile I.R.A.P. per gli intermediari finanziari.

La CGT di II grado rimettente non si è, dunque, sottratta all'onere di richiamare i contrapposti indirizzi giurisprudenziali, di illustrarli e di spiegare le ragioni della loro equivalenza, insieme con le differenti e corrispondenti soluzioni interpretative, evidenziando in tal modo l'impossibilità, secondo gli ordinari criteri ermeneutici, di sciogliere il dubbio, così da far affiorare, con pienezza, la profondità della difficoltà interpretativa.

9. - La Sezione Tributaria della Corte, cui il rinvio pregiudiziale va assegnato per competenza tabellare, enuncerà il principio di diritto in esito alla discussione in udienza pubblica, con la partecipazione del Pubblico Ministero.


**P.Q.M.**

visto l'art. 363-bis cod. proc. civ., assegna la questione sollevata dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con il disposto rinvio pregiudiziale, alla Sezione Tributaria di questa Corte per l'enunciazione del principio di diritto all'esito di pubblica udienza.

Roma, 26.2.26

Il Primo Presidente

Pasquale D'Ascola



Depositata in Cancelleria



oggi 2/3/2026  
di redazione n. 60920

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Antonella Frezza  
2026